

Supremo per il loro impiego in zona di guerra i militari che, a tenore dell'allegato B dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, siano stati riconosciuti inabili alle fatiche di guerra ed assegnati ai servizi sedentari in modo permanente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bruno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e degli affari esteri, per sapere quali provvedimenti hanno preso per ottenere che gli aspiranti del nostro esercito fatti prigionieri dai tedeschi, siano trattati e considerati come ufficiali e non come soldati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bevione ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e per esso il Commissario generale dei combustibili, sulla necessità di non distruggere, per farne legna da ardere, i boschi di quercie di alto fusto necessarie alle costruzioni navali in legno, spontaneamente iniziate in molti punti della nostra costa marittima, malgrado l'assenza di qualsiasi provvedimento legislativo di favore. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Orlando Salvatore ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere :

se creda di fissare come equo corrispettivo dei boschi requisiti ai comuni dall'autorità militare un prezzo uguale alle medie dei prezzi imposti dalle autorità forestali nelle vendite deliberate in quest'ultimo periodo, risolvendosi un'ingiusta diminuzione in confisca parziale del patrimonio di comuni, che spesso sono già rovinati nella loro economia ;

se non creda di disporre il pagamento di acconti per anticipo nei casi che le finanze comunali siano gravemente oberate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Raimondo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere se sia a sua cognizione che il pretore dei mandamenti di Garlasco, Sanazzaro de' Burgondi e Cava Manara, persista nel ritenere il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 1º giugno 1917, n. 128, come

andante in attività quindici giorni dopo la pubblicazione e cioè il 16 giugno 1917, e ciò in urto con la precisa dizione dell'articolo 25 del decreto medesimo il quale stabilisce la andata in vigore dal giorno dopo la pubblicazione e cioè dal 2 giugno 1917. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro, per conoscere se, in considerazione delle condizioni finanziarie dei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, i quali non hanno disponibilità per addvenire all'esecuzione dei loro piani regolatori o di sistemazione, e alle riparazioni o ricostruzioni dei loro edifici pubblici, non ritengano opportuno di ammettere anche i comuni predetti a beneficiare dell'addizionale, di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per porli in grado di provvedere fin d'ora a tutto quanto riguarda le loro opere pubbliche e, dopo il 1920, al pareggio dei loro bilanci; prorogando a tale scopo il termine per l'applicazione dell'addizionale stessa, in modo da non ledere l'interesse dei comuni danneggiati dal terremoto del 1908 che, con la proroga, sarebbero compensati delle somme che nel frattempo venissero destinate ai comuni danneggiati dal terremoto del 1915. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Sipari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il commissario generale per i combustibili, per sapere se egli non creda giunto il momento di istituire la tessera per l'acquisto del carbone vegetale, allo scopo di impedire dannosi accaparramenti e, insieme, assicurare la regolarità dello spaccio al pubblico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Federzoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga doveroso continuare la rigida applicazione delle disposizioni riguardanti la chiusura dei teatri di varietà, tenendo presente che ogni forma di passatempo (se pure di passatempo in questi momenti è lecito che i cittadini se ne vogliano concedere) sia rispondente a criteri d'educazione ed elevazione morale; e di severità di costumi; e considerata la indubbia e legiti-